



Accordo europeo sull'istruzione e formazione degli infermieri

Strasburgo, 25 ottobre 1967

Allegato I – Esigenze minime per l'istruzione e la formazione delle infermiere

Traduzione ufficiale della Cancelleria federale della Svizzera

Capitolo I – Definizione delle funzioni dell'infermiera in cure generali

- 1 L'infermiera in cure generali esercita, conformemente all'ordinamento vigente nel suo Paese, le seguenti funzioni essenziali:
 - a prodiga cure infermiere adeguate alle persone il cui stato lo esige, tenendo conto dei bisogni fisici, affettivi e spirituali del malato nell'ambiente ospedaliero, a casa, a scuola, nel luogo di lavoro, ecc.;
 - b osserva le situazioni o le condizioni fisiche e affettive esercitanti una incidenza importante sulla salute e comunica tali osservazioni agli altri membri del personale sanitario;
 - c forma e dirige il personale ausiliario necessario per soddisfare le esigenze del servizio infermiere di ogni istituzione sanitaria.
- 2 Svolgendo tali mansioni, l'infermiera deve saper determinare, in ogni momento, le cure di cui abbisognano i malati ed attribuire loro il personale adeguato.

Capitolo II – Livello d'istruzione esigibile dalle candidate nelle scuole per infermiere

Le candidate agli studi d'infermiera devono normalmente possedere un livello intellettuale e culturale corrispondente almeno a quello del decimo anno d'insegnamento generale. Di conseguenza, esse devono disporre di un titolo scolastico attestante un siffatto ciclo di studi od aver superato un esame ufficiale d'ammissione di un livello equivalente.

Capitolo III – Durata e contenuto del programma d'insegnamento

Il numero delle ore d'insegnamento di base dev'essere stabilito ad almeno 4600. La parte dedicata all'insegnamento clinico (pratica) (vedi lett. B seguente) deve rappresentare almeno la metà del tempo assegnato all'insegnamento totale. Nondimeno, il numero delle ore dei corsi teorici e tecnici (vedi lett. A seguente) non dev'essere inferiore ad un terzo del tempo dedicato all'insieme della formazione.

A – Insegnamento teorico e tecnico

L'insegnamento deve estendersi ad ogni aspetto delle cure infermiere, compresa la prevenzione delle malattie, l'igiene, l'utilizzazione e l'azione dei medicinali e i problemi alimentari e dietetici, la reintegrazione nonché il pronto soccorso, la rianimazione e la teoria della trasfusione del sangue.

L'insegnamento teorico e tecnico e l'insegnamento clinico devono essere coordinati.

Le materie da includere nel programma vanno ripartite in due gruppi:

1 *Cure infermiere*

- Orientazione ed etica professionale
- Principi generali dell'igiene e cure infermiere
- Principi delle cure infermiere nel campo
 - della medicina generale e delle specialità mediche
 - della chirurgia generale e delle specialità chirurgiche
 - della puericoltura e della pediatria
 - dell'igiene e delle cure alla madre e al neonato
 - della salute mentale e della psichiatria
 - delle cure alle persone anziane e della geriatria.

2 *Scienze fondamentali*

- Anatomia e fisiologia
- Patologia generale
- Batteriologia, virologia e parassitologia
- Biofisica e biochimica
- Igiene:
 - profilassi
 - educazione sanitaria
- Scienze sociali:
 - sociologia
 - psicologia
 - principi d'amministrazione
 - principi d'insegnamento
 - legislazione sociale e sanitaria
 - aspetti giuridici della professione.

B – Insegnamento infermieristico clinico (pratica)

L'insegnamento clinico deve estendersi ad ogni aspetto delle mansioni dell'infermiera nel campo delle cure infermiere, compresa la prevenzione delle malattie, l'educazione sanitaria, come anche il pronto soccorso, la rianimazione e la trasfusione del sangue.

Esso deve comprendere:

- la medicina generale e le specialità mediche
- la chirurgia generale e le specialità chirurgiche
- la puericoltura e la pediatria
- l'igiene e le cure alla madre e al neonato
- la salute mentale e la psichiatria (possibilmente nel servizio specializzato)
- le cure alle persone anziane e la geriatria.

Nella determinazione dell'area in cui va svolta la pratica, dev'essere tenuto conto dei fattori seguenti:

- 1 L'insieme dell'insegnamento pratico delle cure infermiere deve avere un valore educativo per cui:
 - dev'essere disponibile un personale qualificato sufficientemente numeroso per assicurare una qualità soddisfacente delle cure infermiere;
 - devono sussistere condizioni soddisfacenti riguardo ai locali e al materiale utilizzato per la cura dei malati.
- 2 In ogni servizio al quale sono assegnate le allieve infermiere durante la loro formazione pratica, dev'essere occupata, in ogni momento, almeno un'infermiera diplomata idonea ad assicurare la sorveglianza, e un effettivo sufficiente di personale d'altre categorie onde sia evitata all'allieva l'attribuzione di compiti privi di valore educativo.
- 3 Le infermiere diplomate di servizi accettati come ambiente per la pratica devono collaborare alla sorveglianza e alla formazione delle allieve sottoposte alla responsabilità delle monitorici della scuola.

Capitolo IV – Condizioni concernenti l'organizzazione delle scuole per infermiere

Per consentire uno svolgimento adeguato del programma proposto per la formazione delle infermiere, l'organizzazione e il funzionamento della scuola devono soddisfare taluni requisiti, ovvero:

A – Direzione della scuola per infermiere

La Direzione della scuola deve essere affidata a un medico o a un'infermiera, competenti nel campo dell'insegnamento e dell'amministrazione.

B – Personale insegnante

L'insegnamento dev'essere affidato a professori qualificati; medici, infermiere e specialisti in diverse discipline. Ogni scuola deve contare, tra il corpo insegnante, almeno un'infermiera diplomata che, grazie ad una formazione di almeno un anno, è qualificata per l'insegnamento nella professione d'infermiera.

C – Finanziamento della scuola

I crediti disponibili per sopperire alle spese concernenti direttamente la formazione delle infermiere, ad esempio, la remunerazione degli istruttori e i costi del materiale didattico, devono essere facilmente determinabili.

Capitolo V – Conferma degli studi

- A** Per ogni alunna, dev'essere compilato un «libretto scolastico», la cui autenticità va garantita dall'autorità competente, il quale deve contenere:
 - l'indicazione dei periodi di pratica svolti
 - i risultati delle prove e degli esami
 - una valutazione sulle attitudini personali e professionali, dimostrate dall'alunna durante gli studi.
- B** L'esame finale deve comprendere prove scritte, orali e pratiche; qualora sia superato, dev'essere consegnato all'allieva un documento adeguato.